

N. R.G. 2760/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile e penale di Piacenza, in persona del Giudice dott. Alessandro Rago, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. **2760/2022** R.G. promossa

da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), nata a Roma il 19.07.1967;

Parte_2 (c.f. *C.F._2*), nata a Roma il 02.05.1964;

Parte_3 (c.f. *C.F._3*) nata a Triggiano (BA) il 23.03.1935;

rappresentate e difese dall'avv. Enrico Micheli come da procure alle liti allegate all'atto di citazione ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piacenza, via IV Novembre n. 130

- attrici -

contro

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_1*), con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, in persona del Sindaco *pro tempore*;

rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilia Bridelli e Paolo Cabrini come da delibera G.C. n. 192/2024 e procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale del Comune *CP_1* in Piacenza, Piazza dei Mercanti n. 2

- convenuto -

e con la chiamata in causa di

CP_2 (C.F. e P.IVA P.IVA_2 , con sede legale in Genova, via Piacenza n. 54, in persona del procuratore speciale; rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cantelli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada della Repubblica n. 95 e di

Controparte_3 (P. IVA P.IVA_3), con sede legale in Piacenza, via San Siro n. 38, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'avv. Luigi de Nucci come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Rosselli n. 44 nonché di

Controparte_4 (C.F. e P.IVA P.IVA_4 , con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mercadante come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n. 16 e di

CP_5 (C.F. P.IVA_5 , con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Girardi e Andrea Codroico come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via del Brennero, n. 139

- terze chiamate -

OGGETTO: azione di risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Per **parte attrice**:

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rigettata:

IN VIA PRINCIPALE: accertare l'avvenuta perdita della salma di Persona_1 , accertare l'inadempimento all'obbligo di custodia e la conseguente responsabilità del Controparte_1 , in persona del suo sindaco pro

tempore; condannare il Controparte_1 al pagamento del danno patito dai congiunti nella somma liquidata nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. Vinte e rifuse le spese e compensi della presente procedura.

IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi, occorrendo, CTU medico-legale atta a ispezionare i luoghi e valutare l'attribuibilità delle spoglie presenti nel cimitero urbano di Piacenza reparto 5, lato interno, colombaro n.26, intestato a Parte_3 con quelle di Persona_1 .

Per parte convenuta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Piacenza, contrariis rejectis,

- nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice, o in subordine dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c. il concorso di colpa dei danneggiati per aver omesso di segnalare tempestivamente le circostanze solo tardivamente denunciate.

- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, delle domande delle attrici, dichiarare le società terze chiamate CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Genova, Via Piacenza, 54,

Controparte_4 (quale incorporante Controparte_6
[...] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14, Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Piacenza, Via San Siro, 38 e [...]

Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento (TN) Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, tenute a manlevare il convenuto CP_1

[...] da ogni pretesa attorea, condannando queste ultime a pagare le somme eventualmente liquidate o accertate in corso di causa a favore delle attrici e/o a rifondere al Controparte_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alle stesse.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Per CP_2

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge:

In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Piacenza in relazione alle domande svolte dal Controparte_1 nei confronti di CP_2 per essere la controversia tra la suddetta CP_2

CP_2 e il Controparte_1 da devolversi alla cognizione arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta all'art. 19.2 del contratto di servizio approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 5/09/2001 pronunciando ogni conseguente statuizione

Nel merito: rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di CP_2 siccome inammissibile, improponibile, infondata, non provata o come meglio. Conseguentemente dichiarare che nessuna responsabilità ad alcun titolo o ragione è ascrivibile ad CP_2 per i fatti di causa, o come meglio o, in subordine, dichiarare il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. per aver omesso di attivarsi tempestivamente per evitare o ridurre il danno.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA.

Per Controparte_3

previa reiezione di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare:

dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3

[...] e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; in via principale, nel merito:

rigettare integralmente le avversarie domande siccome infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15% e C.P.A. come per legge.

Per Controparte_4

Voglia l'On.le Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

➤ rigettare integralmente le domande formulate dalle signore Pt_2 Pt_3

[...] Parte_1 e Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA:

➤ nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia profilo di responsabilità del Controparte_1 in relazione al sinistro de quo, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo delle attrici ex art. 1227

cod. civ. per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto a queste ultime in proporzione alla gravità della loro colpa e nella misura ritenuta di giustizia;

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:

➤ *nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità del CP_1 [...] in relazione al sinistro de quo e di esclusione del concorso del fatto colposo delle attrici, dichiarare CP_2 , Controparte_3 [...] e Controparte_8 [...] tenute a manlevare il Controparte_1 da ogni pretesa attorea in vece di Controparte_4 ;*

IN OGNI CASO

➤ *con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario spese generali (15%) ex art. 13 L.P.F.*
Per CP_5 :

- *in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;*
- *in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.*

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 15.12.2022, [...] Parte_3 Parte_1 e Persona_2 rispettivamente vedova e figlie di Persona_1 deceduto in data 28.11.1977 – evocavano in giudizio il Controparte_1 per sentir accertare l'avvenuto smarrimento della salma del predetto marito e padre, tumultata presso il cimitero comunale di Piacenza, e condannare l'ente convenuto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, patiti a seguito dell'omessa custodia della salma del familiare.

Nello specifico, parte attrice deduceva che, in occasione delle operazioni di riesumazione della salma del padre effettuate in data 26.01.2021 ad opera del gestore dei servizi cimiteriali, Parte_1 aveva riscontrato che i resti riesumati non erano quelli del genitore: la bara non era contrassegnata da alcuna targhetta identificativa, il cranio ivi contenuto era intatto e non riportava i segni di una craniotomia eseguita sulla salma in corso di autopsia e le

dimensioni del cranio rinvenuto erano di dimensioni inferiori - riconducibili ad un soggetto di sesso femminile - rispetto a quelle che avrebbe dovuto avere se appartenente al padre. Esponeva, altresì, che, all'esito delle indagini avviate a seguito di denuncia sporta da *Parte_1* era emerso che lo smarrimento della salma si verificò in occasione di una precedente esumazione avvenuta in data 01.03.2001.

2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il *Controparte_1* chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. di *Controparte_4* di *CP_2* di *Controparte_3* e di *Controparte_8* [...] al fine di essere manlevato e tenuto indenne da ogni eventuale obbligo risarcitorio nei confronti di parte attrice. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infondata, eccependo, in via subordinata, il concorso di colpa delle attrici ai sensi dell'art. 1227 c.c.

3. Con decreto del 21.03.2023, il Tribunale di Piacenza autorizzava la chiamata in causa, differendo la data della prima udienza di comparizione delle parti.

4. Ci costituiva *CP_2* (succeduta a *Controparte_9* gestore dei servizi cimiteriali nell'anno 2001), eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dal *Controparte_1* in forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 19.2 del Contratto di Servizio; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova dello smarrimento della salma ed eccepiva il concorso di colpa delle attrici ex art. 1227 c.c.

5. Si costituiva anche la società *Controparte_3* (gestore dei servizi cimiteriali nell'anno 2021) eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere lo smarrimento della salma avvenuto in un periodo antecedente al triennio 2018-2021, in cui la stessa aveva gestito i servizi cimiteriali del *Controparte_1*; nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con condanna del *Controparte_1* al pagamento della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

6. Nel costituirsi in giudizio, *Controparte_4* (assicuratore per la responsabilità civile verso terzi del *Controparte_1* relativamente ai fatti

commessi nell'anno 2001) rilevava l'infondatezza della domanda attorea nell'*an* e nel *quantum debeatur*, chiedendone pertanto il rigetto; in subordine, chiedeva la riduzione dell'entità del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e, in via ulteriormente gradata, chiedeva di dichiarare le altre chiamate in causa tenute a manlevare il *Controparte_1* in luogo di *Controparte_4*

7. *CP_5* (assicuratore per la responsabilità civile verso terzi del *Controparte_1* relativamente ai fatti commessi nell'anno 2021), invece, eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa al momento dei fatti di causa, con conseguente rigetto della domanda di condanna svolta dal *CP_1* [...] nei propri confronti.

8. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice convocava le parti per tentare la conciliazione della controversia, che aveva esito negativo.

Indi la causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale dell'attrice *Parte_1* e prova per testi.

9. All'esito dell'udienza del 22.01.2026, tenutasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini trascritti in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti del *Controparte_1* è fondata.

1.1. Le attrici, vedova (*Parte_3*) e figlie (*Parte_1* e *Parte_2*) del defunto *Persona_1* , hanno convenuto il *CP_1* per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dello smarrimento della salma del loro prossimo congiunto, tumulato presso il cimitero comunale di Piacenza.

Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti è provato che:

– *Persona_1* morì a Piacenza il 28.11.1977 (cfr. cartella clinica: doc. 2, atto di citazione);

– in data 30.11.1977, *Persona_3* fu inumato nel Cimitero Urbano di Piacenza nella sepoltura sita nel 3° reparto, fila 35, cippo 1205 (doc. 2, [...] *CP_1*);

– in data 01.03.2001 la salma venne esumata e (formalmente) reinumata nel campo salme indecomposte sito nel V Reparto del Cimitero Urbano, fila 15, n. 668 (doc. 3, *CP_1* *CP_1*);

– con Ordinanza Sindacale n. 516 del 26.10.2020, vennero programmate le operazioni di esumazione da eseguire nel cimitero urbano per il biennio 2020/2021 e approvato l'avviso di esumazione con i relativi elenchi di defunti da esumare nel cimitero urbano, fra cui era ricompreso il nominativo di *Per_1* [...] (doc. 4, *Controparte_1*);

– in data 26.01.2021 i (presunti) resti di *Persona_1* venivano esumati per la seconda volta e collocati nel colombaro intestato alla Sig.ra *Parte_3* [...] contraddistinto dal reparto 5, lato interno, colombaro n. 26, intestato a *Parte_3* (moglie del defunto) (doc. 5, *Controparte_1*);

– in data 19.07.2021, cioè dopo circa sei mesi dalle operazioni di esumazione, *Parte_1* figlia di *Persona_1* e odierna attrice, presentò denuncia orale per la distruzione, soppressione o sottrazione del cadavere del proprio padre, esponendo di essersi accorta che i resti mortali esumati non corrispondevano a quelli del genitore in quanto le ossa del cranio risultano intatte mentre, in sede di autopsia, il cadavere aveva subito l'asportazione della calotta (doc. 4, atto di citazione);

– presso la locale Procura delle Repubblica venne, dunque, iscritto il procedimento penale n. 1690/2021 R.G.N.R. contro ignoti per il reato di cui all'art. 411 c.p., nell'ambito del quale venne assunta a sommarie informazioni *Persona_4* , responsabile dei Servizi Cimiteriali per “ *Controparte_3* [...] (doc. 4, atto di citazione);

– in data 20.09.2021, all'esito delle indagini penali, il Pubblico Ministero formulò richiesta di archiviazione del procedimento per mancanza dell'elemento soggettivo del reato; nella richiesta ex art. 405 e segg. c.p.p., la Pubblica Accusa rilevava che dal contenuto della denuncia era emerso “*con assoluta ragionevolezza che l'effettivo errore nell'attribuzione dei resti ossei di un'altra persona al* *Persona_1* *possa essersi perfezionato nei giorni immediatamente*

successivi alla prima re-inumazione dell'anno 2001", concludendo pertanto che "gli accadimenti sono da ritenersi esclusivamente risultato di un errore umano, con buona certezza accidentale, avvenuto in occasione della prima reinumazione consumatasi nell'anno 2001" (doc. 4, atto di citazione);

– la richiesta venne accolta dal G.I.P., in assenza di opposizione da parte delle odierne attrici, ancorché regolarmente notiziate ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

1.2. Ciò posto, e considerato che l'Ente locale convenuto ha contestato la perdita delle spoglie mortali di *Persona_1* (v. pagg. 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta), preme, *in primis*, qualificare sul piano giuridico l'azione proposta dalle attrici, donde individuare la distribuzione dell'*onus probandi* di cui fare applicazione nel caso concreto: la qualificazione risulta fondamentale per stabilire, in particolare, se siano le attrici a dover dimostrare lo smarrimento della salma, oppure se sia il *Controparte_1* ad essere onerato dalla prova di aver diligentemente adempiuto all'obbligo di custodia.

Ebbene, questo Tribunale ritiene che la responsabilità del *CP_1* [...] sia da ricostruire in termini di responsabilità da contatto sociale, in coerenza con le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità.

1.2.1. La responsabilità da c.d. contatto sociale è una figura che ha trovato il suo luogo di iniziale emersione in relazione alle attività professionali (per prima, quella medica), riguardando *«l'operatore di una professione c.d. protetta (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, art. 348 cod. pen.), in particolare se detta professione abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti»*, e ciò perché, *«a questo tipo di operatore professionale la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un "non facere" e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel "facere" nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno)»*. Difatti, la *«pur confermata assenza di un contratto, e quindi di un obbligo di prestazione»* in capo all'esercente una professione *«protetta»*, nel senso già chiarito, *«non è in grado di neutralizzare la professionalità (secondo determinati standard*

accertati dall'ordinamento su quel soggetto), che qualifica "ab origine" l'opera di quest'ultimo, e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha fatto affidamento, entrando in "contatto" con lui». In altri termini, proprio «gli aspetti pubblicistici, che connotano l'esercizio di detta attività, comportano che esso non possa non essere unico da parte del singolo professionista, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria egli sia tenuto contrattualmente o meno» (così, in motivazione, Cass., Sez. III, 22/01/1999, n. 589).

Orbene, ricorrendo tale evenienza *«non può esservi (solo) responsabilità aquiliana, poiché questa non nasce dalla violazione di obblighi ma dalla lesione di situazioni giuridiche soggettive altrui (è infatti ormai acquisito che, nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ., l'ingiustizia non si riferisce al fatto, ma al danno)»*, sicché, *«quando ricorre la violazione di obblighi, la responsabilità è necessariamente contrattuale, poiché il soggetto non ha fatto (culpa in non faciendo) ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vinculum iuris, secondo lo schema caratteristico della responsabilità contrattuale»*. Fatto generatore dell'obbligazione è, pertanto, il *«contatto sociale»*, assistendosi, così, ad una *«dissociazione tra la fonte»* – che è *«individuata secondo lo schema dell'art. 1173 cod. civ.»* (e segnatamente in taluno di quegli ulteriori *«fatti o atti»* idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico) – *«e l'obbligazione che ne scaturisce»*, la quale *«può essere sottoposta alle regole proprie dell'obbligazione contrattuale, pur se il fatto generatore non è il contratto»* (così, nuovamente, Cass. n. 589 del 1999, cit.).

Questo modello di responsabilità, comunemente assimilata alla responsabilità contrattuale, sebbene per inadempimento di un'obbligazione che non è *«ex contractu»*, risulta fondato, in sostanza, sull'affidamento che nutre, in ordine alla sua professionalità, chi entri in «contatto» con l'esercente una professione che richiede un particolare titolo abilitativo, imposto anche in relazione al rilievo costituzionali dei beni su cui tale professione incide.

Tale modello «si basa sulla trasposizione della disciplina della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione contrattuale in contesti relazionali, che evidenzino la sussistenza di un rapporto qualificato tra più soggetti, ancorché in assenza di contratto. Si tratta di relazioni qualificate sul piano del fatto prima ancora che del diritto, in cui un soggetto si affida alla

professionalità di un altro, ponendo sotto la sua sfera di controllo propri beni giuridici. Il fattore che assume carattere qualificante la relazione, pur non formalizzata contrattualmente, è l'affidamento che essa ingenera, dal quale discendono obblighi di protezione o di diligenza, la cui violazione comporta responsabilità, anche in assenza di un obbligo primario di prestazione. In questa prospettiva, si assiste ad un'inversione della sequenza che caratterizza gli accordi contrattuali, in base alla quale la nascita dell'obbligazione precede la prestazione. In siffatte ipotesi, infatti, l'ingerenza dell'attività professionale di un soggetto nella sfera giuridica di un altro, attraverso l'esecuzione di una prestazione soggetta a canoni e standard di diligenza propri della relativa professionalità, genera un affidamento, meritevole di tutela, sulla conformità dell'attività svolta alle regole che ne disciplinano l'esercizio. Tale affidamento, che si attesta sul piano del fatto, giustifica successivamente la nascita, sul piano del diritto, di obbligazioni che ne mutuano il contenuto. Il contenuto di tali obbligazioni, infatti, si identifica con quello dell'affidamento da cui origina, attraverso la giuridicizzazione delle aspettative del destinatario della prestazione, circa la sua conformità alle regole e agli standard che la disciplinano, che passa attraverso i doveri di buona fede e correttezza oggettiva» (così, testualmente, Cass. n. 28758/2025, in motivazione).

Detto schema di responsabilità è stato progressivamente esteso, da quella sanitaria, ad altre professioni «protette», nel senso che si è in precedenza chiarito (ovvero, richiedenti speciali titoli abilitativi in ragione al rango costituzionale dei beni incisi). Estensione che, in particolare, ha investito la professione forense (Cass., S.U. n. 6216 del 23/03/2015), quella notarile (Cass. n. 9320/2016; Cass. n. 7746/2020) e quella del geometra (Cass. n. 28758/2025, in una fattispecie in cui il professionista era chiamato a rispondere dei danni in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile). Ulteriori applicazioni si rinvencono nell'ambito del contratto di appalto (Cass. n. 29711/2020) e in ambito scolastico (Cass. n. 10516/2017).

Attraverso una ulteriore valorizzazione della esigenza di tutela dell'affidamento, sottesa ad ogni ipotesi di responsabilità «da contatto sociale qualificato», il passaggio successivo, compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, è consistito nella trasposizione di tale ipotesi dal solo piano delle

«professioni protette», anche a quello delle relazioni con pubbliche amministrazioni. Infatti, si è ritenuto «qualificato» il contatto sociale tra sfere giuridiche, quando risulti *«connotato da uno “scopo” che, per il suo tramite, le parti intendano perseguire»*, evenienza ipotizzabile anche solo quando un soggetto, al fine di *«evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio»* o *«di assicurarsi il corretto esercizio dell’azione amministrativa»*, affidi *«i propri beni della vita alla correttezza, all’influenza ed alla professionalità di un’altra persona»*; si tratta, dunque, di *«un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità – concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. – in virtù di un affidamento reciproco delle parti e della conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione»*, sicché è proprio la sussistenza di *«una struttura obbligatoria, vicenda tipica dell’obbligazione senza prestazione che segna la differenza con la responsabilità aquiliana, alla base della quale non vi è alcun obbligo specifico, costituendo anche il generico dovere di “alterum non laedere” niente altro che la proiezione – insita nel concetto stesso di responsabilità – sul danneggiante del diritto del danneggiato all’integrità della propria sfera giuridica, al di fuori di un preesistente rapporto con il primo, atteso che, senza il rispetto da parte di chiunque altro dal titolare, il diritto in questione non sarebbe tale»* (Cass., Sez. I, 12/07/2016, n. 14188).

Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 28758 del 30/10/2025) ha chiarito che i presupposti indefettibili che connotano tipologicamente la relazione qualificata, su cui si basa la responsabilità da contatto sociale possono essere individuati nei seguenti termini:

a) l’ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per il raggiungimento di uno specifico scopo;

b) l’ingerenza si deve concretizzare nello svolgimento di una prestazione professionale, posta in essere da un soggetto “qualificato”, in quanto titolare di un’attività che richiede un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato, anche in considerazione del rilievo costituzionale dei beni su cui tale professione incide (cfr. Cass. n. 589/1999, in tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura ospedaliera, antecedente alla legge Gelli-Bianco; Cass., S.U., n.

6216/2015, sulla responsabilità da contatto sociale dell'avvocato; Cass. n. 9320/2016 e Cass. n. 7746/2020 in materia di responsabilità notarile);

c) l'attività sia assoggettata a regole di condotta, prescritte dalla legge e specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi, ad essa potenzialmente connessi (cfr. Cass. n. 11642/2012; Cass. n. 29711/2020; Cass. n. 35057/2024);

d) il contatto generi un affidamento nel soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza, riguardo alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano (cfr. Cass. n. 589/1999; Cass. n. 28139/2023).

Ne deriva – prosegue il Supremo Collegio, nella citata pronuncia del 2025 – “che la responsabilità da contatto sociale qualificato, al ricorrere degli individuati presupposti, sorge in conseguenza della violazione degli obblighi di diligenza, che si traducono in obblighi di protezione in quanto essi non solo regolano l'attività inerente all'esercizio della specifica prestazione, ma sono altresì finalizzati alla tutela dei terzi che vengano a contatto con essa”.

1.2.1. Stando così le cose, si può fondatamente ritenere che la fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale possa ricondursi alla responsabilità da contatto sociale (come sostenuto da parte attrice) e non alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (come sostenuto, invece, dal **CP_1** convenuto).

L'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 (“Regolamento di polizia mortuaria”) prevede che *“La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero”*.

Il successivo art. 52, poi, recita:

“1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il

numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri”.

Da quanto sopra discende che il CP_1 cui appartiene il cimitero, è tenuto ad assicurare il servizio di custodia.

In ossequio a tale obbligo normativo, il Controparte_1 con delibera C.C. n. 19 del 31/03/2017, ha approvato il Regolamento Comunale Dei Servizi Funebri e Cimiteriali (doc. 6, parte attrice).

Tale regolamento, all'art. 17, prevede che “In ogni Cimitero è assicurato il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni e delle attività amministrative di cui agli artt. 52 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, più precisamente elencate nell'art. 18 del presente regolamento” (comma 1), e che “Ogni operazione compiuta all'interno dei Cimiteri relativa a inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni, traslazioni di salme, resti o ceneri, è riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore dei servizi cimiteriali, a ciò espressamente incaricato e deve risultare giornalmente negli appositi registri previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria succitato” (comma 2). A sua volta l'art. 18, richiamato dall'art. 17, dispone che “Spetta al CP_1 anche tramite soggetto gestore, lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione dei Cimiteri”, tra cui – per quel che qui rileva – le “operazioni cimiteriali in senso stretto: a) inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni con apertura e chiusura di botole, costruzione e abbattimento dei muri di tamponamento dei loculi in avelli comunali o colombari; b) operazioni connesse con l'uso dei locali speciali (camera di osservazione, camera mortuaria, obitorio, sala autoptica); c) delineazione dei campi di sepoltura, predisposizione degli scavi, sistemazione degli inerti residui”.

Nella specie, l'obbligo di custodia che si assume inadempito dal [...] CP_1 non si pone come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui sono espressione l'art. 2043 c.c. e l'art. 2051 c.c., ma di un dovere di diligenza qualificata impostogli dalla legge nella custodia delle spoglie mortali dei defunti che si trovino depositate, sotto qualsiasi forma, nel cimitero. Pertanto, il suddetto ente territoriale può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati ai familiari del defunto in conseguenza di una omessa custodia che abbia determinato la perdita della salma del prossimo congiunto; l'attività di custodia finalizzata alla vigilanza e conservazione dei resti mortali del defunto, benché non formalmente consacrata in un contratto concluso tra i parenti e l'amministrazione comunale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dei congiunti, i quali, essendo titolari di un diritto al sepolcro, incarnano i soggetti protetti dal rapporto di fatto venutosi a creare con la sepoltura.

Sono, difatti, ravvisabili tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilità di una relazione giuridicamente rilevante tra le odierne attrici e l'ente convenuto, in considerazione dell'ingerenza verificatasi nella sfera giuridica dei prossimi congiunti, a seguito dell'attività svolta dal CP_1 [...] — in qualità di custode del cimitero e delle salme ivi conservate — sul cadavere di Persona_1 a seguito della tumulazione. Invero:

– il CP_1 per il ruolo istituzionale che vi viene riservato dalla legge, si ingerisce necessariamente nella sfera giuridica dei soggetti che – come le odierne attrici – sono in rapporto di parentela con la persona seppellita nel cimitero comunale, affinché tale spazio venga gestito in modo ordinato, sicuro e controllabile, in modo che gli utenti interessati ad onorare il ricordo dei defunti possano accedervi in sicurezza e fruire di un luogo pulito e decoroso per rendere omaggio al loro congiunto;

– l'ingerenza si manifesta nel compimento di attività che sono, *ex lege*, riservate ai Comuni, anche in considerazione della rilevanza costituzionale riconosciuta al sentimento di pietà per i defunti (art. 2 Cost.). Al riguardo si osserva che i Comuni devono considerarsi soggetto "qualificato", giacché la funzione di tutela di tale bene giuridico rinviene il proprio fondamento in fonti

di diritto oggettivo e, dunque, deriva direttamente dalla legge: la legge assegna al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri (art. 51, comma 1, D.P.R. n. 285/1990) mentre il regolamento comunale riserva, sempre al **CP_1** lo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali in senso stretto (art. 18 del Regolamento Comunale Dei Servizi Funebri e Cimiteriali di Piacenza), pur potendo detto ente avvalersi di soggetti esterni a cui viene affidata la materiale gestione dei servizi cimiteriali;

- le attività riguardanti le operazioni cimiteriali in senso stretto sono rigidamente disciplinate sia dal potere normativo secondario derivante direttamente dalla legge (art. 52, comma 2, D.P.R. n. 285/1990), sia dal regolamento comunale (art. 19 - Registro delle sepolture; Art. 20 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali; Art. 21 Anagrafe e catasto cimiteriale; Art. 23 - Ammissione nelle strutture cimiteriali), al precipuo scopo di tutelare i familiari che sono esposti dal rischio di distruzione, smarrimento o confusione delle salme;

- il contatto ingenera nei prossimi congiunti un ragionevole affidamento nell'esercizio, da parte del custode, dell'attività di vigilanza in conformità alle norme dettate dalla legge e dal regolamento comunale per prevenire il pericolo di sottrazione, scomparsa o smarrimento del cadavere, cosicché, quando si recano presso il cimitero per onorare il ricordo dei defunti, i visitatori possano confidare sul fatto che le loro attenzioni vengano indirizzate nei confronti del loro familiare e non di una persona sconosciuta.

In definitiva, il **Controparte_1**, anche avvalendosi di terzi soggetti, ha il dovere, in ragione del rango costituzionale dei beni giuridici potenzialmente attinti dall'attività di gestione dei servizi cimiteriali, di vigilare affinché i compiti siano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e all'esigenza di identificare correttamente i resti mortali, ceneri e resti ossei dei deceduti per tutta la durata di permanenza degli stessi presso il cimitero. Nell'attività di custodia del **CP_1** pertanto, convergono interessi privati e interessi pubblici, con la conseguenza che gli obblighi di diligenza gravanti sull'ente locale assumono natura non solo di obblighi di prestazione, ma anche di obblighi di protezione, nei termini dianzi illustrati. Obblighi, dunque, posti a tutela dei soggetti – come nella specie i prossimi congiunti dei defunti – nella cui sfera giuridica è destinato a incidere l'esito del servizio di custodia che, per legge, il

Comune è obbligato ad apprestare. Viene dunque in rilievo una relazione, qualificata da un affidamento fondato sulla peculiare natura dell'attività esercitata, che costituisce l'elemento scriminante la responsabilità da contatto sociale rispetto a quella aquiliana e porta ad escludere la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale.

Così delineata la relazione tra attrici e Comune convenuto, sono ravvisabili obblighi di buona fede e di protezione in caso a quest'ultimo, tali da dare vita a quella «struttura obbligatoria» che vale a differenziarla dalla responsabilità aquiliana, ove rileva un generalizzato obbligo negativo di «alterum non laedere».

Insomma, la condotta omissiva non è fonte di responsabilità aquiliana della p.a., essendosi concretizzata nell'inosservanza di una regola di condotta qualificata e non della violazione del generico dovere di non nuocere.

1.3. La domanda risarcitoria non è stata espressamente estesa da parte attrice alle terze chiamate in garanzia (Cass., Sez. III, 15/01/2020, n. 516; Cass., Sez. III, 05/03/2013, n. 5400), sicché occorre valutarne la fondatezza con esclusivo riferimento alla posizione del *Controparte_1* nei cui soli confronti è stata avanzata la pretesa creditoria.

Come detto, in ragione del suo particolare rilievo pubblico, la custodia dei servizi cimiteriali demandata al *CP_1* preposta alla tutela di terzi che possano entrare in contatto con tale attività disciplinata, dà luogo a responsabilità contrattuale nei confronti dei terzi danneggiati, ancorché in assenza di un contratto.

In questa prospettiva, nei confronti del *CP_1* non può richiedersi la mera osservanza di un obbligo negativo di astensione dal ledere la sfera giuridica altrui, posto che l'effettuazione della prestazione, ancorché al di fuori di un contesto propriamente negoziale, ha già dato luogo, sul piano fattuale, ad una intromissione nella sfera giuridica altrui. Per tale ragione, nei confronti dell'agente è esigibile l'osservanza delle cautele che sarebbe tenuto ad osservare ove la prestazione fosse prestata in esecuzione di un accordo contrattuale. Si tratta di obblighi positivi di protezione, la cui fonte si rinviene nell'art. 1173 c.c., nella parte in cui contempla tra le fonti delle obbligazioni *“ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”*.

Ricostruita in questi termini la fattispecie, l'affidamento in consegna delle spoglie di `Persona_1` al `Controparte_1` ha determinato il perfezionarsi, in via di fatto, di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti.

Opera, quindi, il riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale come tracciato dalla ormai univoca giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all'obbligato l'onere di provare di avere adempiuto, salvo che non opponga una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (*ex multis*, Cass., S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 2387/2004; Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 15677/2009; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015). In particolare, si applica l'art. 1780 c.c., a mente del quale, se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Sul punto, la S.C. ha chiarito che l'art. 1780 c.c. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna afferisca a un contratto misto, sicché, in caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., Sez. III, 12/04/2006, n. 8629); in caso di perdita della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/2009, n. 5736; conf. Cass., Sez. III, 25/11/2013, n. 26353).

1.4. Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta sepoltura del defunto presso il cimitero comunale di Piacenza, ovverosia della fonte (da "contatto sociale") del suo diritto, allegando l'inadempimento del **CP_1** convenuto all'obbligazione di custodia della salma. Così facendo, le attrici hanno assolto all'onere probatorio e allegatorio gravante sulle stesse: ed infatti, *"per il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento è sufficiente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, competendo al debitore convenuto provare che l'inadempimento non sussiste, avendo egli adempiuto all'obbligazione"* (cfr. Cass., Sez. III, 28/01/2002, n. 982).

Non altrettanto può dirsi quanto al **Controparte_1** su cui, invece, incombeva l'onere di provare il proprio corretto adempimento, con i limiti della prova liberatoria richiesta dall'art. 1780 c.c.

Intanto, a nulla rileva che l'inadempimento – in specie: lo smarrimento della salma – sia stato posto in essere da personale dipendente della società a cui l' **Pt_4** aveva affidato la gestione dei servizi cimiteriali: il depositario, per sottrarsi a responsabilità, deve provare che l'inadempimento della prestazione è dipeso da una causa a lui non imputabile, e tale certamente non è l'imperizia o negligenza degli addetti ai servizi cimiteriali, i quali, essendo legati al committente da un rapporto cd. di preposizione (Cass. n. 6756/2001), sono qualificabili come ausiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1228 c.c. (*"Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti doloso o colposo di costoro"*).

Va, poi, rilevato che la prova dell'adempimento o dell'inadempimento addebitato al **CP_1** non può essere affidata alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'attrice **Parte_1** in quanto tale mezzo di prova costituisce uno strumento finalizzato esclusivamente a provocare la confessione giudiziale della parte (artt. 28 e segg. c.p.c.), ma non vale a dimostrare i fatti che, come nella specie, la parte abbia ribadito in conformità alla prospettazione esposta nei propri scritti difensivi (Cass. n. 29472/2023, secondo cui *"l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di*

fatti favorevoli alla parte che lo rende"; Cass. n. 5725/2019; Cass. n. 13212/2006).

Tanto chiarito, si osserva che gli elementi di prova raccolti non consentono di ritenere il Controparte_1 esente da responsabilità, non essendo emerso né l'adempimento della prestazione (*id est*, la corrispondenza tra le spoglie formalmente attribuite a Persona_1 ai resti mortali del medesimo) né l'utilizzo della ordinaria diligenza nell'attività di custodia né, infine, la riconducibilità dell'inadempimento ad una causa non imputabile all'Ente convenuto.

Invero, agli atti è stato prodotto il registro cimiteriale e il verbale concernente le operazioni di riesumazione svolte il 26.01.2001 (doc. 5, parte convenuta). Vero è che tali atti rivestono valore fidefacente (Cass. pen., Sez. V, n. 7840 del 25/01/2023, Rv. 284225: *"In tema di falso ideologico, costituisce atto pubblico di fede privilegiata quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (Fattispecie relativa a registro cimiteriale, ritenuto atto pubblico fidefacente, in quanto al custode del cimitero, nell'esercizio della sua pubblica funzione, è demandata la documentazione delle molteplici vicende relative ai cadaveri ivi seppelliti, mediante annotazione dell'attività espletata nell'esercizio delle funzioni medesime o dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione")*); essi, tuttavia, fanno piena prova, ex art. 2700 c.c., limitatamente alla corrispondenza dei resti della persona riesumata la seconda volta con quelli che erano inumati nel campo salme indecomposte al Reparto 5, Fila 15, n. 668, ma non dimostrano affatto la circostanza – decisiva al fine di appurare la correttezza nella "catena" di esumazioni, inumazioni e riesumazioni – che le spoglie esumate nel 2021 fossero proprio quelle di Persona_1 ben potendo lo scambio di cadavere esservi verificato in occasione delle precedenti operazioni di riesumazione, poste in essere vent'anni prima.

Per affermare la correttezza della condotta di custodia, occorrerebbe infatti raggiungere la prova, altresì, della piena e sicura coincidenza tra la salma di [...] Per_1 tumulata nell'anno 1977, e quella inumata la prima volta in data

01.03.2001. Prova, questa, che non risulta emergere dal materiale istruttorio in atti, giacché:

(i) il documento relativo alle prime operazioni di esumazione e inumazione poste in essere nell'anno 2001 (doc. 2, prodotto da CP_2 costituisce un manoscritto confusionario, per gran parte incomprensibile, privo di sottoscrizione e di incerta attribuzione soggettiva, che, conseguentemente, non è idoneo ad attestare la regolarità delle operazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c.;

(ii) non è stato prodotto il verbale delle operazioni di riesumazione poste in essere nel marzo 2001;

(iii) escussa a sommarie informazioni in data 21.07.2021, Persona_4 , responsabile dei servizi cimiteriali per il Comune di Piacenza, si è limitata ad affermare la formale correttezza della procedura seguita nell'esumazione e successiva inumazione del 2001, senza però confermare con certezza che, al di là del dato formale, nel 2021 sia stato inumato il cadavere di Persona_1 ;

(iv) il teste Testimone_1 ex dipendente di CP_9 e di CP_2 e responsabile dei servizi cimiteriali nei cimiteri del Controparte_1 per conto delle predette società, non ha confermato il contenuto del documento 2 (mero ordine di servizio) e del documento 3 (foglio manoscritto) prodotti dal Controparte_1 non essendo da lui stati redatti (*«Non ero io che provvedevo alle operazioni di esumazione e inumazione. Io organizzavo tali operazioni che venivano gestite da operai miei colleghi. Non so dire chi abbia redatto i documenti che mi vengono rammostrati. Sulla circostanza posso solo riferire che sono a conoscenza che venivano compilati dei fogli per capire dove venissero effettivamente esumati e inumati i defunti. Specifico che il documento 2 che mi viene rammostrato è un ordine di servizio indirizzato alla ditta appaltatrice del servizio, ma non ricordo di averlo visto prima di oggi»*);

(v) pur avendo il teste Testimone_1 riferito che dal documento 3 prodotto dal Comune di Piacenza «si evince che la salma del Sig. Persona_1 venne esumata in data 01/03/2001 e, all'esito dell'esumazione, fu reinumata nel campo salme indecomposte sita nel V Reparto del Cimitero Urbano, fila 15, n. 668», tali propalazioni sono evidentemente inattendibili e inidonee a dimostrare che ciò è effettivamente avvenuto, poiché il dichiarante in questione

non è l'autore dello scritto commentato e, di conseguenza, non poteva essere a conoscenza delle operazioni compiute nel caso concreto.

Peraltro, il *Controparte_1* si è opposto alla richiesta di ispezione dei luoghi e di espletamento di C.T.U. medico-legale volta ad accertare, tramite indagini genetiche, l'attribuibilità delle spoglie presenti nel cimitero urbano di Piacenza reparto 5, lato interno, colombaro n.26, intestato a *Parte_3* [...] con quelle di *Persona_1* : tale contegno, da apprezzarsi unitamente alle altre prove raccolte, rafforza la sussistenza dell'inadempimento ascritto al *CP_1* convenuto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

1.5. Va, poi, osservato che il fatto illecito del terzo (che ha materialmente scambiato le spoglie umane) è stato posto in essere in conseguenza della condotta colposa del *CP_1* convenuto, da ravvisarsi nella carente custodia della salma: pertanto, dell'inadempimento dell'ausiliario l'ente territoriale è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.

1.6. Non è ravvisabile alcun concorso di colpa delle attrici ex art. 1227 c.c., come invece eccepito dal *Controparte_1* e da *Controparte_4*

Secondo l' *Pt_4* convenuto e la terza chiamata, i familiari avrebbero dovuto manifestare immediatamente i dubbi sulla reale corrispondenza dei resti a quelli del loro congiunto già in occasione delle operazioni di esumazione occorse nel 2021, senza attendere sei mesi prima di presentare denuncia: il loro tempestivo intervento avrebbe consentito di interrompere le operazioni in corso e di eseguire le necessarie verifiche in ordine alla veridicità del sospetto.

In primo luogo, è necessario distinguere tra le due ipotesi di concorso del danneggiato nell'ambito dell'illecito contrattuale, previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1227 c.c. La prima, disciplinata dal primo comma, riguarda il concorso colposo del creditore nella causazione dell'evento dannoso. In tale ipotesi, il giudice può procedere d'ufficio alla relativa indagine, purché dagli atti emergano elementi di fatto idonei a far presumere una responsabilità concorrente del danneggiato sul piano causale. Diversa è la previsione del secondo comma dell'art. 1227 c.c., la quale concerne il comportamento del creditore il quale, pur non avendo contribuito alla produzione del danno, ne abbia aggravato le conseguenze pregiudizievoli attraverso una condotta contraria ai doveri di ordinaria diligenza. In questo secondo caso, secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. n.

14853/2007; Cass. n. 15750/2015; Cass. n. 19218/2018), la questione deve essere tempestivamente e specificamente sollevata dalla parte interessata - *id est* il debitore - mediante un'eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Nella specie, ricorre astrattamente l'ipotesi contemplata dall'art. 1227, comma 2, c.c., dato che le attrici non hanno ovviamente contribuito allo smarrimento della salma. Il *Controparte_1* ha sollevato l'eccezione in esame fin dalla comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, ma nessuna condotta colposa è imputabile alle attrici; e ciò sia perché l'inerzia addebitata ai familiari non incide sull'entità del danno risarcibile, non integrando un fattore di aggravamento del pregiudizio bensì una causa di ostacolo all'accertamento dei fatti, che, semmai, può assumere valore unicamente sul piano di un aggravio di costi in caso di esumazione volta a verificare l'esattezza di quanto denunciato; sia perché, fin dal mese di marzo o aprile 2021, l'attrice *Parte_1* ha più volte contattato sia telefonicamente che di persona *Persona_4*, responsabile dei servizi cimiteriali, rappresentandole la discrepanza riscontrata, come risulta dalle dichiarazioni rese da quest'ultima durante le indagini penali.

1.7. Occorre a questo punto esaminare le conseguenze che l'inadempimento ha comportato con riferimento alla sfera giuridica delle attrici.

Parte_1, *Parte_2* e *Parte_3* sono titolari di un diritto secondario di sepolcro, in qualità di prossimi congiunti – rispettivamente, figlie e moglie – del defunto *Persona_1*.

Si deve rilevare che tradizionalmente si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene di avere natura reale, tale altro personale, ed il diritto di sepolcro secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Questo diritto secondario è senz'altro di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto (così le recenti pronunce: Cass., Sez. III, 10/01/2023, n. 370 del

10/01/2023; Cass., Sez. II, 24/06/2024, n. 17357, n.m.) o comunque di coloro che sono legati da rapporti personali o affettivi tali da giustificare l'accesso alla tomba per svolgere gli uffici ed i riti in memoria dei loro cari scomparsi.

L'interesse sotteso alla tutela delle spoglie umane è costituito dalla pietà per i defunti. L'ordinamento giuridico prevede diverse fattispecie di reato (artt. 407 e segg. c.p.), che puniscono le condotte lesive di tale sentimento di *pietas*.

Il bene giuridico oggetto di tutela è il sentimento di pietà verso i defunti, inteso come sentimento collettivo di onore, stima e devozione che, in ogni epoca e cultura, è universalmente riservato ai defunti, indipendentemente da connotazioni di tipo religioso o da esigenze di tipo sanitario legate alla tutela all'igiene pubblica. Tale interesse, come detto, è concettualmente autonomo rispetto alla fede religiosa e si ricollega, piuttosto, a quello spontaneo sentimento di rispetto per il cadavere umano, che conserva una propria connaturata dignità, quale proiezione della centralità della persona umana.

Ebbene, si ritiene che le attrici abbiano subito la violazione del proprio diritto inviolabile alla piena estrinsecazione del sentimento di pietosa conservazione verso la salma del congiunto.

Costituisce, ormai da molti anni, approdo consolidato quello secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale); (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento, quali, ad esempio, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma

dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice) (cfr. Cass., SS.UU: 11/11/2008, n. 26972).

La selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno avviene ad opera del legislatore nei casi normativamente previsti e ad opera del giudice nella individuazione degli specifici diritti inviolabili della persona aventi copertura costituzionale.

Nel caso di specie, è indubbio che la condotta di smarrimento della salma abbia determinato la violazione del diritto dei familiari del defunto di poter godere di un luogo determinato presso il quale potersi recare con la sicura consapevolezza di onorare la memoria del congiunto, con conseguente lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 19 Cost., quale estrinsecazione del sentimento di rispetto e pietà verso le spoglie mortali del congiunto e della tutela dei rapporti familiari.

1.8. In punto di *quantum debeatur*, si rileva che la condotta inadempiente del *Controparte_1* è senza dubbio produttiva di un danno non patrimoniale risarcibile, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto: dello stretto rapporto di parentela, della particolare intensità della sofferenza psichica subita dagli attori per l'incertezza legata alla identificazione delle spoglie mortali del familiare defunto, del tempo trascorso e della presumibile irreversibilità della perdita.

Alla luce di quanto esposto, con prudente apprezzamento, vagliate tutte le peculiarità della fattispecie concreta, si stima equo liquidare, in favore di ciascuna attrice, la somma di € 15.000,00 (comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione); pertanto il convenuto va condannato al pagamento della somma complessiva di € 45.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

2. Occorre, poi, esaminare l'eccezione di competenza (Cass. n. 1101/2016; Cass. S.U. n. 24153/2013) sollevata da *CP_2* quale avente causa di *Controparte_9* gestore dei servizi cimiteriali nel marzo 2001. Tale società ha dedotto l'esistenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di servizio approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 05.09.2001, in virtù della quale la controversia dovrebbe devoluta ad un collegio arbitrale.

L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata (Cass. n. 22748/2015), è fondata.

L'art. 19.2. Contratto di servizio tra il *Controparte_1* e [...] *Controparte_9* prevede che *“Qualunque controversia tra il CP_1 e la Società in ordine ai rapporti giuridici derivanti dal presente atto che abbia ad oggetto diritti disponibili a norma di legge e con l'eccezione delle materie inderogabilmente attribuite all'Autorità giudiziaria, sarà demandata per la sua risoluzione ad un arbitrato rituale, rimesso ad un Collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri, o in difetto di accordi, dal Presidente del Tribunale di Piacenza”*.

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass., Sez. I, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024).

Con specifico riferimento alla ipotesi in scrutinio, la S.C. ha ripetutamente affermato che *“la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto stesso”* (cfr. Cass. n. 31350/2022, la quale, in applicazione del principio, ha escluso che tra tali controversie possano essere incluse le cause da responsabilità extracontrattuale, che hanno nel contratto solo un presupposto di fatto; Cass. n. 2145/2025, la quale, in applicazione del principio, ha escluso escludere che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non

hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto).

Nella specie, la domanda proposta dal Controparte_1 nei confronti di CP_2 rientra tra quelle oggetto della clausola compromissoria.

Va premesso che, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione

Ed infatti, l'atto di chiamata da parte del Controparte_1 va inteso come chiamata in garanzia impropria (o manleva) e non come chiamata del terzo responsabile, con cui non sussisteva un rapporto contrattuale. Tanto lo si desume, inequivocabilmente, dal tenore delle argomentazioni spese nella comparsa costitutiva a fondamento della richiesta di autorizzazione *ex art. 269 c.p.c.* (pag. 8), atteso che: (A) non ha contestato la propria qualità di custode e quindi la titolarità del rapporto giuridico sostanziale controverso rispetto alla parte attrice proclamatasi danneggiata (Cass., Sez. III, 11/01/2006, n. 254); (B) ha invocato l'art. 10 dell'allegato 5 del Contratto stipulato con CP_9 [...] a mente del quale *“la società mantiene sollevata ed indenne l'*Controparte_10 *da ogni danno e conseguenza che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi affidati in gestione”*. Peraltro, anche l'art. 15 del medesimo contratto prevedeva che *“La società in base alla normativa vigente è esclusivamente e direttamente responsabile verso l'utenza ed i terzi per gli*

eventuali danni conseguenti all'attività di ogni servizio, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente alla società stessa”.

Da tale postulato derivano due corollari.

La prima conseguenza è che la domanda rivolta nei confronti della terza chiamata non è la medesima, di natura risarcitoria, inizialmente proposta dalle attrici, bensì esclusivamente quella (diversa) di garanzia, fondata sul titolo negoziale intercorso tra Ente convenuto e gestore dei servizi cimiteriali. Il rapporto sostanziale dedotto ai fini della chiamata in causa del terzo è differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (Cass. n. 31066/2019). In ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti (Cass. n. 516/2020), non si verifica, dunque, un'estensione automatica della domanda al terzo, con il quale, peraltro, sussisteva un rapporto contrattuale (*ex multis*, Cass. n. 5580/2018; Cass. n. 22050/2018; Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 67/2016; Cass. n. 20610/2011; Cass. n. 1294/2003). La giurisprudenza, con orientamento costante, ha chiarito che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso (Cass. n. 13374/2007); il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. (Cass. n. 12317/2011). Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria (Cass. n. 13131/2006). Pertanto, *“qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere*

manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. n. 30601/2018).

La seconda conseguenza è che la domanda di manleva origina dal contratto di servizio invocato dal **CP_1** convenuto.

Sono, perciò, ravvisabili tutti i presupposti di operatività della clausola compromissoria di cui al citato art. 19.2., atteso che: a) la controversia riguarda la corretta esecuzione dei servizi cimiteriali oggetto di affidamento e afferisce, quindi, a rapporti giuridici che derivano al contratto stipulato inter partes; b) la controversia ha natura risarcitoria e, dunque, ha ad oggetto diritti disponibili; c) la controversia non ha ad oggetto materie che sono inderogabilmente attribuite all'Autorità giudiziaria.

Mette conto osservare che la pendenza del presente giudizio non osta all'operatività della clausola compromissoria, posto che, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., *“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”*.

Dalle considerazioni che precedono deve ritenersi che le parti abbiano inteso riservare la soluzione delle controversie attinenti al contratto in discussione ad un arbitro, derogando alla competenza del giudice ordinario.

Trattasi senz'altro di arbitrato rituale, come peraltro definito in contratto dalle stesse parti.

Si deve ritenere pertanto fondata l'eccezione di incompetenza per esistenza di clausola compromissoria, tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in garanzia.

L'*exceptio compromissi* è dunque fondata e va dichiarata l'incompetenza, limitatamente alla domanda di manleva proposta dal **CP_1** **CP_1** nei confronti di **CP_2** per essere la controversia devoluta alla decisione di

arbitro rituale, ai sensi dell'art. 19.2 del Contratto di servizio approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 05.09.2001.

3. Va accolta la domanda di garanzia proposta dal *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_4*

3.1. L'evento dannoso deve ritenersi avvenuto in occasione delle operazioni di esumazione svolte nell'anno 2001.

Dall'istruttoria svolta – e tenuto conto, in particolare, dell'accertamento dell'avvenuto smarrimento del cadavere da parte del *CP_1* custode (derivante dal meccanismo probatorio sopra enunciato) nonché della valenza fidefacente dei verbali e registri riguardanti le operazioni di esumazione realizzate nel 2021 – deve ritenersi che la salma sia stata perduta in occasione della prima esumazione del 2001.

Com'è noto, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (cfr. Cass., Sez. III, 05/05/2009, n. 10285).

Nel caso concreto, va osservato che il ragionamento deve muovere da quattro dati processualmente certi:

1) le spoglie umane di *Persona_1* sono state tumulate nel reparto 3, fila 35, cippo 1205 del Cimitero di Piacenza;

2) le spoglie umane di *Persona_1* sono state successivamente esumate, una prima volta, nell'anno 2001 per essere (formalmente) collocate altrove, precisamente nel campo salme indecomposte al reparto 5, fila 15, n. 668, sempre nel cimitero comunale di Piacenza;

3) nel 2021 è stata eseguita una seconda riesumazione, in occasione della quale deve ritenersi acclarato – in ragione della correttezza formale delle operazioni derivante dai relativi verbali e registri, integranti prova legale superabile (ma nella specie non superata) con la querela di falso di quanto in

essi attestato – che i resti mortali che si trovavano nel campo salme indecomposte al reparto 5, fila 15, n. 668, sono stati da ultimo collocati presso il reparto 5, lato interno, colombaro n. 26 (sito dove le spoglie attualmente si trovano);

4) i resti mortali attualmente presenti nel reparto 5, lato interno, colombaro n. 26 non sono attribuibili a *Persona_1*, in quanto il Comune, a fronte della specifica allegazione di parte attrice, non ha fornito la prova del proprio adempimento.

Partendo da tali fatti certi, si può presumere in via logica, ex artt. 2727 e 2729 c.c., che lo smarrimento sia da collocare temporalmente nel 2001. Ed infatti, procedendo a ritroso nella ricostruzione della sequenza di accadimenti, va rilevato che:

- la salma (di soggetto ignoto) che è attualmente collocata presso il reparto 5, lato interno, colombaro n. 26 è quella che, in precedenza, era tumulata presso il campo salme indecomposte al reparto 5, fila 15, n. 668 (il carattere ignoto dei resti mortali è dimostrato dall'accertato inadempimento del comune, mentre la coincidenza tra le spoglie mortali è dimostrato dai verbali e registri delle operazioni di esumazione del 2021);

- nel marzo 2001, è stata compiuta una prima operazione di esumazione del cadavere di *Persona_1*, tumulato nell'anno 1977;

- non vi sono evidenze certe in ordine alla correttezza delle operazioni di riesumazione effettuate nel 2001, a differenza delle operazioni realizzate vent'anni dopo;

- non vi sono prove del compimento di altre operazioni di esumazione dei resti mortali formalmente attribuiti a *Persona_1* nel ventennio intermedio tra il 2001 e il 2021. Al riguardo si rileva che una simile circostanza, nemmeno allegata dal *CP_1* custode che era tenuto a darne l'autorizzazione, non risulta debitamente documentata, poiché la società *CP_2* ha prodotto un avviso di esumazioni ordinarie dell'anno 2018-2019 (doc. 7), concernente operazioni di esumazione nel cimitero urbano da effettuarsi nel settembre 2018 presso il 5° reparto del campo salme indecomposte (cioè il sito ove, nel 2001, era stata inumata la salma formalmente attribuita a *Persona_1*), ma il documento in questione è privo dell'allegato contenente l'elenco dei nominativi dei defunti che sarebbero stati inumati;

- non vi sono prove, neppure, in ordine ad interventi di esumazione della salma di *Persona_1* nel periodo che va dalla tumulazione (fine 1977) alla prima esumazione (marzo 2001);

- in assenza di riscontri, è ragionevole escludere che siano state poste in essere ulteriori attività di esumazione, che, d'altronde, non possono essere compiute liberamente ma, viceversa, devono essere previamente autorizzate dal *CP_1* e rigorosamente annotate in appositi registri, di cui – come detto – non v'è traccia nel compendio probatorio.

Alla luce degli elementi sopra indicati, è giocoforza ritenere che lo scambio di cadavere sia ragionevolmente avvenuto durante le operazioni di esumazione effettuate nel 2001: è in tale momento, infatti, che si è verificata una “cesura” temporale tra i fatti accertati nel corso del processo, cioè la tumulazione del cadavere di *Persona_1* in un luogo ben individuato (reparto 3, fila 35, cippo 1205) e lo spostamento, nell'anno 2021, dei resti mortali formalmente attribuiti a *Persona_1* dal luogo dove si trovavano fin dall'anno 2001 (campo salme indecomposte al reparto 5, fila 15, n. 668) a quello ove si trovano tuttora conservati (reparto 5, lato interno, colombaro n. 26). Poiché non risultano ulteriori attività di esumazione all'infuori di quella compiuta (correttamente) nel 2021 e di quella, precedente, compiuta nel 2001, vien da sé che la concatenazione di eventi deve essersi inevitabilmente interrotta in quest'ultimo anno, allorché sono state poste in essere operazioni di cui, non a caso, non v'è esatta contezza.

3.2. Ora, *Controparte_4* è stata chiamata in garanzia in forza del rapporto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi intercorso tra detta Compagnia e il *Controparte_1* giusta polizza INA Assitalia (poi incorporata in *Controparte_4* n. 065/60/355531 (doc. 10, parte convenuta), operante nell'anno 2001.

Di conseguenza, detta società, non avendo contestato l'operatività della garanzia assicurativa, è tenuta a manlevare e tenere indenne l'Ente convenuto dal pagamento della somma riconosciuta a favore delle attricia titolo di risarcimento del danno.

4. Deve essere rigettata, invece, la domanda di manleva avanzata dal *Controparte_1* nei confronti sia di *Controparte_3* che di *CP_5* rispettivamente gestore dei servizi cimiteriali nell'anno 2021 e

Compagnia di assicurazione con cui il *Controparte_1* ha stipulato polizza assicurativa n. M13614941 (doc. 12, parte convenuta) a copertura della responsabilità civile verso terzi in relazione al periodo dal 05.03.2020 al 31.12.2023.

Invero, dalla svolta istruttoria è emerso che, nell'arco temporale di interesse, i servizi cimiteriali sono stati esternalizzati dal *Controparte_1* mediante la stipulazione di contratti di servizio e di concessione.

Negli anni in cui sono avvenute le operazioni di esumazione di *Per_1* [...], si sono avvicendati:

- *Controparte_9* che gestiva i servizi cimiteriali nell'anno 2001 (doc. 9, parte convenuta) in forza di contratto di affidamento approvato dal *Controparte_1* con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 05.09.2001, (doc. 7, parte convenuta), società a cui è da ultimo subentrata *CP_2* a seguito di successione societaria;

- *Controparte_3* che gestiva i servizi cimiteriali nell'anno 2021, in forza di contratto di affidamento concluso con il Comune in data 08/10/2018 (doc. 11, parte convenuta).

Ora, lo smarrimento della salma di *Persona_1* deve essere fatto risalire, come detto, al marzo 2001, periodo in cui a gestire i servizi cimiteriali era la società *Controparte_9*

Ne consegue il rigetto della domanda di condanna proposta dal *CP_1* [...] *CP_1* nei confronti di *Controparte_3* e di *CP_5* essendo la domanda stata rivolta contro un soggetto non responsabile della condotta colposa e contro un'assicurazione che non è tenuta a garantire le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale comportamento.

5. In ordine al governo delle spese processuali, si provvede come segue.

5.1. Nel rapporto tra parte attrice e il *Controparte_1* le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in base ai seguenti criteri: a) lo scaglione di riferimento è quello relativo a controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del *decisum*; b) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; c) per tutte le suddette fasi si applicano i parametri medi, non ravvisandosi motivi per discostarsi dai valori mediani; d) sull'importo pari a €

7.616,00, come sopra determinato, va operato l'aumento del 30% per l'assistenza a più parti, ai sensi dell'art 4, comma 2, D.M. 55/2014.

Alla parte attrice spetta, altresì, la rifusione delle spese vive, pari a totali € 545,00 (€ 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca da bollo).

5.2. In applicazione del principio di causalità fissato dall'art. 91 c.p.c., il *Controparte_1* soccombente con riguardo alla domanda di manleva formulata nei confronti di *Controparte_3* e con riguardo all'eccezione di compromesso sollevata da *CP_5* e di *CP_2* deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da dette società, da liquidarsi, per ciascuna, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) previsti per controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del "decisum". Va infatti applicato il principio secondo cui *"le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rificate (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato"* (Cass., Sez. III, 09/04/2001, n. 5262).

5.3. Infine, *Controparte_4* (terza chiamata in garanzia, risultata soccombente rispetto alla domanda di manleva) deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal *Controparte_1* (convenuto), che si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00), anch'essi determinati in relazione a controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.

Alla parte convenuta spetta, altresì, la rifusione delle spese vive, pari a totali € 545,00 (€ 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca da bollo).

Si precisa che detta liquidazione viene operata alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione Sez. III, con l'Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024. In tale pronuncia, la S.C. ha chiarito che:

«L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:

a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;

b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;

c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.

I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.

In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi».

Nel caso di specie il Controparte_1 ha precisato le conclusioni nei confronti di Controparte_4 chiedendo che l'assicuratore (oltre alle altre chiamate in causa) fosse condannato a tenerlo manlevarlo “da ogni pretesa attorea, condannando queste ultime a pagare le somme eventualmente liquidate o accertate in corso di causa a favore delle attrici e/o a rifondere al Controparte_1 quanto sarà eventualmente tenuto a pagare alle stesse”, aggiungendo “Con vittoria di spese e competenze professionali”, senza ulteriori precisazioni. Questa domanda deve essere interpretata come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese

sostenute per resistere alla domanda di parte attrice (spese di resistenza) né di quelle oggetto di liquidazione in favore della parte attrice (spese di soccombenza).

Infatti:

a) la richiesta di essere tenuto indenne “*da ogni pretesa attorea*” e di condanna “*a rifondere [...] quanto sarà eventualmente tenuto a pagare*” alle attrici non può essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l’obbligo dell’assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l’assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della *compensatio lucri cum damno*, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;

b) la generica domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione “*di spese e competenze professionali*”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1. condanna il **CP_1** **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** [...] **Parte_2** e **Parte_3** della somma di € 15.000,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

2. condanna **Controparte_4** a tenere il **Controparte_1** manlevato e indenne delle somme tutte così come sopra liquidate a favore di parte attrice per effetto della presente sentenza;

3. dichiara l’incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia, limitatamente alla domanda di manleva formulata dal **Controparte_1** nei confronti di **CP_2** devoluta alla decisione di un arbitro rituale per effetto della clausola compromissoria contenuta all’art. 19.2 del Contratto di servizio tra **Controparte_1** e **Controparte_9** approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 05.09.2001;

4. rigetta le domande di manleva proposte dal *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_3* e di *CP_5* ;

5. condanna il *Controparte_1* a rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi e in € 9.900,80 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;

6. condanna il *Controparte_1* a rifondere a *CP_2* a [...] *Controparte_3* e a *CP_5* le spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;

7. condanna *Controparte_4* a rifondere al *Controparte_1* le spese del presente giudizio, che liquida € 545,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Così deciso in Piacenza il 12 maggio 2026.

IL GIUDICE
Alessandro Rago